



Interrogazioni parlamentari

5 ottobre 2016

E-005349/2016

Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione

La fornitura di servizi di navigazione aerea all'interno dell'Unione è soggetta a certificazione. Si applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011⁽¹⁾ della Commissione, che definisce la nozione di «organizzazione operativa», destinata a fornire i servizi ingegneristici e tecnici necessari al traffico aereo nonché i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza. L'articolo 9 del suddetto regolamento prevede che l'autorità competente designata a tale scopo da uno Stato membro garantisca un adeguato e appropriato controllo in materia di sicurezza del personale ingegneristico e tecnico incaricato dall'organizzazione operativa di svolgere compiti connessi alla sicurezza.

Quando entrerà in vigore il 1^o gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 2016/1377 modificherà l'approccio attuale e proporrà di sostituire il concetto di «organizzazione operativa» con la nozione di «attività appaltate». Queste ultime includono tutte le attività che, nell'ambito delle operazioni del fornitore di servizi in conformità alle condizioni del certificato, sono svolte da altre organizzazioni che, se certificate, svolgono tali attività o che, se non certificate, lavorano sotto la supervisione del fornitore di servizi. In questo contesto i fornitori di servizi si accertano che le attività appaltate o acquistate siano conformi ai requisiti applicabili. Le disposizioni relative alle attività appaltate garantiscono che queste siano svolte sotto il controllo del fornitore di servizi certificato e assicurano che l'autorità competente abbia accesso ai locali e ai dati dei contraenti ai fini di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.

Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2016

Avviso legale